



COMUNE DI CONDOVE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

GENERALE DELLA MOSTRA MERCATO “FIERA DELLA TOMA”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 31.01.2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 23.06.2015

ART. 1 - TITOLO, OGGETTO, FINALITA' E RICORRENZA DELLA MANIFESTAZIONE

La “**Fiera della Toma**”, promossa dal Comune di Condove, è una manifestazione fieristica di tipo **mostra mercato** svolta in via ordinaria in regime di diritto privato e di libero mercato, limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperta al pubblico, destinata a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti, diretta alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti. La commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione.

La “**Fiera della Toma**” promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività agro-pastorale e casearia, in particolare del territorio di Condove. Garantisce la libera concorrenza, la libertà di impresa, la trasparenza e la parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle iniziative complementari.

E' incentrata sulla promozione del prodotto tipico locale (la Toma), con particolare riguardo alle produzioni d'alpeggio e a quelle che durante tutto l'anno solare si ottengono in area montana e raccoglie: Produttori di formaggio, Espositori enogastronomici, Espositori di prodotti artigianali (in particolare connessi al mondo della caseificazione e dell'agricoltura) ed Espositori di prodotti del proprio ingegno (in seguito denominati “hobbisti”).

La “**Fiera della Toma**” ha luogo nel Comune di Condove ogni anno la seconda domenica di Ottobre. Nel corso di tutta la settimana antecedente, sabato compreso, sono previste iniziative correlate allo svolgimento della fiera stessa. La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro, nell'area configurata e stabilita nella planimetria particolareggiata allegata. L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 9.00 alle 19.00. Il personale preposto all'organizzazione dell'evento garantisce la propria presenza a favore degli espositori da tre ore prima dell'apertura al pubblico a un'ora dopo la chiusura serale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

Visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

Spazi espositivi: le aree appositamente delimitate e riservate per ospitare la manifestazione, strutture che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture;

Stand: sono gli spazi fisici attribuiti agli espositori secondo le diverse modularità definite nel seguito;

Organizzatore: Comune di Condove e/o i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione, promozione e gestione della manifestazione;

Domanda di Partecipazione: il modulo di richiesta di partecipazione alla **“Fiera della Toma”** da compilare e inviare all’Organizzatore in tempo utile;

Quota d’iscrizione: quota di partecipazione comprensiva dell’occupazione dello stand e di eventuali servizi aggiuntivi proposti dall’Organizzatore e adottati dall’Espositore.

ART. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla manifestazione le seguenti categorie di soggetti:

- PRODUTTORI AGRICOLI
- TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE SU AREA PUBBLICA DI TIPO "B" o "A" (max 15% dell’area utilizzata)
- ARTIGIANI

Possono partecipare alla manifestazione anche coloro che espongono le opere del proprio ingegno (hobbisti) ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n.114/98, purché coerenti con l’oggetto della manifestazione, nonché le Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) che espongano prodotti di propria produzione e/o propongano iniziative umanitarie.

I negozi di Condove possono esporre la merce oggetto della loro attività all’interno di stand collocati di fronte alla loro sede o, in alternativa, in appositi stand a loro riservati nell’ambito degli spazi espositivi.

Ogni Espositore, indipendentemente dall’appartenenza alle categorie di cui all’elenco precedente, deve fornire al momento della richiesta di partecipazione la documentazione idonea a provare e caratterizzare la propria attività. Tale obbligo vale anche per le imprese rappresentate tramite rappresentanti o agenti e per le imprese partecipanti in forma collettiva. Ogni Espositore, così come sopra definito, nel momento in cui presenta la sua candidatura è consapevole di tutti gli obblighi di legge legati alla propria attività, ne assicura il totale rispetto e garantisce il Comune e l’Organizzatore indenne da qualsiasi responsabilità in merito. Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la rispondenza di quanto sopra specificato.

L’Organizzatore si riserva d’invitare in qualità di sponsor produttori di beni e servizi di diversi ambiti merceologici. In ogni caso, l’Organizzatore può rifiutare l’ammissione alla **“Fiera della Toma”** qualora ritenga, con provvedimento motivato, che il Candidato Espositore non presenti i necessari requisiti di idoneità.

ART. 4 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE, PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L’accettazione esplicita del presente Regolamento, effettuata negli appositi spazi previsti nella Domanda di Partecipazione, è obbligatoria. La non accettazione costituisce motivo di esclusione. La Domanda di Partecipazione alla **“Fiera della Toma”**, si trova in formato elettronico sul sito del Comune di Condove www.comune.condove.to.it e sul blog fieratomacondove.blogspot.com. Il Candidato Espositore provvede a stamparla, sottoscriverla e inviarla all’Organizzatore secondo le modalità specificate sulla domanda stessa.

La Domanda di Ammissione non può contenere né riserve, né condizioni di sorta, se non le opzioni previste nell'apposito formulario, e deve pervenire all'Organizzatore, per evidenti ragioni organizzative, entro il 15 settembre dell'anno in corso. Oltre tale termine, la Domanda di Partecipazione viene presa in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi nell'area espositiva.

A pena di ammissibilità, le Domande di Partecipazione, compilate e firmate dal candidato Espositore in persona del legale rappresentante, pervenute all'Organizzatore, devono essere accompagnate dalla prova dell'avvenuto pagamento.

Gli Espositori, compresi i rappresentanti e gli agenti, non potranno presentare merci, beni o servizi diversi da quelli indicati nella Domanda di Partecipazione. A tal fine l'Organizzatore, durante la Manifestazione, effettua una serie di controlli presso tutti gli stand per verificare che i prodotti esposti o i servizi offerti siano conformi a quanto dichiarato nella Domanda di Partecipazione.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE, DIMENSIONI DEGLI STAND E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Lo "stand" nell'ambito della "**Fiera della Toma**" si riferisce esclusivamente allo spazio fisico dedicato ad un Espositore nell'ambito degli spazi espositivi. L'assegnazione dello stand è valida solo per l'Espositore cui verrà intestata. L'Espositore può occupare solo gli spazi assegnati e nessuno spazio ulteriore, in particolare corsie, spazi comuni e uscite di sicurezza.

Gli stand vengono assegnati agli Espositori che abbiano presentato domanda di assegnazione nei termini previsti dal regolamento. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano (*previa corresponsione in ogni caso della quota di partecipazione*).

L'ordine cronologico di ricevimento delle Domande di Partecipazione NON è adottato quale principale criterio per l'assegnazione degli spazi. La maglia espositiva della "**Fiera della Toma**" non consente l'assegnazione di metrature diverse da quelle indicate nel Regolamento, ovvero moduli da 3, 6 o 9 metri lineari, assumendo una profondità non superiore a 3 metri.

L'assegnazione degli stand viene effettuata dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici e all'interno di questi criteri e delle seguenti ripartizioni merceologiche:

***Piazza Martiri della Libertà e aree immediatamente adiacenti:** produttori di Toma; produttori agroalimentari ed enologi, nonché produttori del Marchio Val Susa, Etinomia, Campagna Amica, Presidi Slow Food, Associazioni Condovesi e Sponsor;

***Via Cesare Battisti:** come piazza Martiri della Libertà con aggiunta dei commercianti enogastronomici;

***Piazza I Maggio:** "Formaggi d'Italia", produttori di formaggio provenienti da altre Province e Regioni;

* **Viale Bauchiero**: artigianato, hobbistica, usato;

***Via Roma**: commercio vario preferibilmente con vocazione agricolo/ecologico e della filiera del verde;

***Via Torino e via De Amicis**: commercio vario.

I punti ristoro verranno collocati in aree designate dell'organizzazione nelle varie zone

In ogni caso, l'Organizzatore ha facoltà di modificare l'ubicazione e il collocamento già assegnato, oppure di modificarne la conformazione o le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno.

Gli stand che, alle ore 8,30, risulteranno non occupati dai rispettivi Espositori potranno essere concessi ad altri Candidati Espositori ammessi, entro le ore 7,45, nel punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Organizzazione, purché in regola con le norme di ammissione precedentemente espresse.

Le concessioni di stand e le relative occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento di una quota di partecipazione comprensiva degli oneri per l'occupazione degli spazi e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti; inoltre è previsto il rimborso da parte degli espositori dei costi relativi al consumo dell'energia elettrica e di eventuali spese per servizi accessori.

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato. Gli Espositori sono tenuti a sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce, nel solo caso in cui abbiano ottenuto l'assegnazione di posteggio con veicolo, occupando soltanto il posteggio appositamente delimitato e indicato nella assegnazione. Gli Espositori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli Espositori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLO STAND E MODALITA' DI VENDITA

L'Espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

Lo stand non deve rimanere incustodito. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio stand. L'occupante assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Durante la "**Fiera della Toma**" è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. Gli Espositori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

Gli Espositori, nell'utilizzo dello stand, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti a norma di legge.

La vigilanza sullo svolgimento delle **"Fiera della Toma"** è svolta dalla Polizia locale, anche chiedendo all'Espositore che ne debba essere provvisto per legge, l'esibizione dell'autorizzazione amministrativa di cui sia titolare.

ART. 7 - PREZZI E CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I prezzi sono espressi in funzione di:

- dimensione richiesta dello stand, secondo la modularità definita al punto 5;
- giorni di partecipazione;
- categoria di Espositore;
- eventuale richiesta di alimentazione elettrica, ove disponibile, nel limite massimo di 1, 5 KWh

La partecipazione da parte di un Espositore, regolarmente ammesso alla fiera, alle iniziative correlate alla fiera che si svolgono nella giornata del sabato beneficerà, in tale giornata, di particolari agevolazioni sul prezzo dello stand prescelto, oltre alla gratuità dell'alimentazione elettrica.

In ogni caso il mancato pagamento anticipato della quota di partecipazione e il mancato invio della Domanda di Partecipazione, accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento, non consente all'Espositore di partecipare alla **"Fiera della Toma"**. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario esclusivamente a favore dell'Organizzatore. Nella causale del pagamento deve essere obbligatoriamente indicata l'indicazione **"Fiera della Toma"** con specifica dell'anno di riferimento.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE – PENALE

E' vietata la cessione totale o parziale, a qualsivoglia titolo, della postazione assegnata a meno di specifica accettazione da parte dell'Organizzatore. In caso di accertata violazione di tale divieto, l'Organizzatore ha il diritto a trattenere tutte le somme corrisposte in ottemperanza dell'art. 4 o di pretenderle se non ancora corrisposte, a titolo di penale, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno. I beni, le merci e gli allestimenti introdotti ed esposti abusivamente dal cessionario potranno essere rimossi dall'Organizzatore a rischio e spese dell'Espositore.

L'Espositore a cui è stato assegnato una postazione può recedere dal contratto tramite l'invio di una raccomandata A.R. che deve pervenire all'Organizzatore della **"Fiera della Toma"** entro il 30 settembre dell'anno in corso. In tal caso se lo stand lasciato libero è riassegnato ad un altro

candidato Espositore, l'Organizzatore si riserva la facoltà di trattenere o restituire la Quota d'Iscrizione.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE, MANCATO O RITARDATO ARRIVO, SICUREZZA

E' previsto, per ragioni organizzative e logistiche, che l'Espositore acceda agli Spazi espositivi entro le ore 8.00. Qualora l'Espositore – per qualsivoglia motivo – non prenda possesso dello stand assegnatogli, o qualora si presenti a **“Fiera della Toma”** iniziata, l'Organizzatore ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.

Le somme corrisposte dall'Espositore per il pagamento saranno trattenute a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo o ragione. In caso di mancata occupazione della postazione, non comunicata, da parte dell'Espositore, l'Organizzatore si riserva il diritto di escludere l'Espositore dalle successive edizioni della manifestazione.

E' fatto obbligo agli Espositori che presentano oggetti facilmente asportabili di essere presenti nello stand e di presidiare lo stand medesimo fino alla chiusura serale e garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata espositiva.

La partecipazione alla **“Fiera della Toma”** è soggetta a tutte le normative e disposizioni in essere in materia di manifestazioni fieristiche, in particolare per quanto attiene le normative di sicurezza ed alla regolamentazione delle cosiddette “fiamme libere” per quanti ne fanno uso. L'Espositore nell'accettare il presente Regolamento dichiara di conoscere tali norme e di esservi confacente e di tenere indenne il Comune e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità in tal senso nei confronti di terzi.

ART. 10 - FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della **“Fiera della Toma”** può essere cambiata o la manifestazione può venire del tutto soppressa. In quest'ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartisce tra gli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadri sottoscritti, le somme residue, nei limiti dell'anticipo già corrisposto dal singolo Espositore. Le somme eventualmente residue verranno restituite proporzionalmente agli Espositori.

ART. 11 - VENDITA PRODOTTI

Durante la **“Fiera della Toma”** è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.

ART. 12 - SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e delle dichiarazioni può essere disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali DLgs. 267/2000.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nella persona del Responsabile della Polizia locale. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti da pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 13 - EVENTI CORRELATI E ASPETTI PROMOZIONALI

Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico-amministrative correlate, l'Amministrazione può esprimere indirizzi per la gestione di servizi strumentali ed eventi correlati allo svolgimento della manifestazione stessa, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, prevedendone opportuni accordi preferenzialmente con l'associazionismo locale.

ART. 14 - SICUREZZA AREA ESPOSITIVA

A partire dall'anno 2010, il Comune di Condove è dotato di un Piano della Sicurezza riguardante le misure da adottarsi per il regolare svolgimento della Fiera della Toma. Per garantire la sicurezza dell'area espositiva, l'Amministrazione si avvarrà della fattiva collaborazione di specifiche e qualificate Associazioni di volontariato.

Data l'eccezionalità dell'evento, viene attivato altresì il Volontariato di Protezione Civile ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R. L'operatività dei volontari sarà coordinata da e rimessa in capo alla Polizia Municipale.